

DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN R&S PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPIONARI NEL SETTORE TESSILE E MODA

(art. 4 comma 2 D.L. n. 40 25 marzo 2010)

Il D.L. in oggetto prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del valore degli investimenti in R&S finalizzati alla realizzazione di campionari effettuati da imprese che svolgono attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO del 16.11.2007; l'ammontare dell'agevolazione è fruibile nei limiti massimi fissati dal regime *de minimis* (" 200.000 in tre anni), non può essere cumulata con altri benefici definibili *aiuti di stato* è invece cumulabile con la deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del personale addetto alla R&S.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i soggetti che svolgono attività produttive classificabili nella divisione 13 (industrie tessili) o 14 (confezione art. abbigliamento, in pelle e pelliccia) della tabella ATECO 2007 con stabile organizzazione nell'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale.

DISPONIBILITÀ FONDI

La dotazione finanziaria per il 2010 è pari a " 70.000.000. Ogni impresa potrà richiedere benefici fino ad un massimo di " 200.000, ovvero fino a quanto rimasto disponibile sul plafond *de minimis* degli ultimi 3 esercizi.

RISPARMIO DI IMPOSTA

Per i soggetti IRES 27,5% nei limiti del *de minimis* come sopra spiegato, oltre ad un eventuale 3,90% sui soli costi del personale a titolo IRAP.

OGGETTO AGEVOLAZIONE

L'agevolazione può essere conteggiata esclusivamente ai fini IRES/IRPEF e non opera ai fini IRAP, consiste in una variazione in diminuzione del reddito di impresa, indipendentemente dal risultato di esercizio (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita.

L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi (non sugli acconti).

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

- a) Ricerca ed ideazione estetica
- b) Realizzazione dei prototipi
- c) Preparazione del campionario o delle collezioni
- d) Promozione del campionario

e) Gestione del magazzino campioni

Le fasi a) e b) sono sostanzialmente sempre agevolabili mentre le fasi c) d) ed e) sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.

SPESE AGEVOLABILI

- 1) Personale dipendente e % progetto+per il periodo impiegato nelle attività agevolabili
- 2) Strumenti e attrezzature di laboratorio (ammortamento)
- 3) Costo della ricerca contrattuale (acquisto competenze e brevetti)
- 4) Consulenze esterne
- 5) Costi per materiali
- 6) Spese generali (10% forfetario sui costi di cui al punto 1)

Tali costi sono ammissibili indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi.

ITER PROCEDURALE

Le aziende prenotano con procedura telematica i benefici a partire dal 01.12.2010 e fino al 20 gennaio 2011.

In caso di richieste di agevolazione eccedenti lo stanziamento complessivo di " 70.000.000 l'agevolazione sarà attribuita pro quota con apposita comunicazione da parte dell'Agenzia.

La normativa prevede espressamente: %costi per cui il contribuente chiede l'agevolazione devono essere supportati da adeguata documentazione dalla quale risulti la loro imputabilità al periodo agevolato, nonché la loro correlazione alle attività ammissibili all'agevolazione+.

L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori informazioni e chiarimenti.